



COMUNE DI CASLINO D'ERBA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI "STALLI ROSA"

DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO

DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON FIGLIO/A MINORENNE IN ETA'

NON SUPERIORE A DUE ANNI

Approvato con deliberazione del

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:

- articolo 7, comma 1, lett. D nr. 3, (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);

- articolo 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);

- articolo 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);

- articolo 120 (segnali di fermata, di sosta e di parcheggio) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);

- Decreto 7 aprile 2022 a firme del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le disabilità, avente ad oggetto "Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni" e relativo allegato avente per oggetto "Indicazioni preliminari per la segnaletica degli "stalli rosa".

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Caslino d'Erba ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia.

2. Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che dovrà stabilire le specifiche tecniche idonee a consentire la concreta attuazione della disposizione normativa di cui all'art. 188-bis del decreto legislativo 285/1992, il presente Regolamento intende definire le modalità con le quali consentire ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni di sostare in spazi loro appositamente riservati, negli stalli istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 285/1992 (c.d. "stalli rosa") mediante apposita ordinanza viabilistica.

3. Le aree di sosta riservate di cui al precedente comma sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo con all'interno il pittogramma ministeriale e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada.

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli "stalli rosa" sul territorio comunale e la procedura per il rilascio dei "permessi rosa" di cui all'art. 7 del decreto legislativo 285/1992, nelle more dell'emanazione della disciplina nazionale, al fine di garantirne la fruizione agli aventi titolo.

2. I "permessi rosa" possono essere rilasciati anche qualora il Comune non abbia istituito gli stalli all'uopo riservati sul proprio territorio.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di "permesso rosa"

1. La richiesta di "permesso rosa" può essere presentata da:

a) donne in stato di gravidanza, da almeno tre mesi, residenti nel Comune di Caslino d'Erba, munite di certificato medico rilasciato in carta libera che attesti le generalità della donna e la data presunta del parto;

b) genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale muniti di specifica documentazione, di bambini di età non superiore a due anni residenti nel Comune di Caslino d'Erba, allegando i documenti di identità dei genitori e certificato di nascita del minore / autocertificazione sostitutiva;

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di "permesso rosa" mediante la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento.

3. Il modulo di richiesta di cui al comma precedente, munito di marca da bollo di € 16,00 ed eventuali allegati, deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e consegnato

presso l'Ufficio del Servizio Associato di Polizia Locale con sede a Canzo oppure trasmesso tramite e-mail all'indirizzo polizialocale@comune.canzo.co.it.

4. Verificato il possesso dei requisiti, il ritiro del "permesso rosa" è previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e, al rilascio dell'autorizzazione, verranno fornite le indicazioni per il suo utilizzo.

Art. 5 – Validità del permesso rosa

1. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) vengano meno, i titolari del "permesso rosa" dovranno provvedere alla restituzione dello stesso.

2. Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza, alla sua scadenza e presentando nuova richiesta, potrà essere rinnovato gratuitamente sino al compimento dei due anni di età del/la bambino/a.

Art. 6 – Condizioni e limiti per l'utilizzo del "Permesso Rosa"

1. Il "permesso rosa" riporta sul recto il pittogramma ministeriale, il numero di autorizzazione, la data di scadenza, il bollo anticontraffazione e l'indicazione dell'Ente autorizzatore con relativo timbro; nella parte retrostante le generalità del titolare (gestante) o minore.

2. La validità dell'uso del "permesso rosa" è subordinata alla presenza, a bordo del veicolo, del titolare a cui esso è stato rilasciato (gestante/minore)..

3. E' vietata la cessione del "permesso rosa" a persone diverse dai richiedenti.

4. I soggetti in possesso del "permesso rosa" rilasciato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5, sul territorio del Comune di Caslino d'Erba, sia nei giorni feriali che festivi, possono sostare gratuitamente negli spazi all'uopo riservati per un massimo di 02 ore consecutive, con obbligo di esporre sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile il "permesso rosa", in originale, unitamente al disco orario indicante l'inizio della sosta.

5. Ferma restando la validità del "permesso rosa" su tutto il territorio nazionale, si precisa che gli stalli rosa ed il loro utilizzo sono individuati con apposito regolamento adottato dai singoli Comuni, ognuno per il territorio di propria competenza.

Art. 7 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

2. Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 8 – Norme finali e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

2. Il presente Regolamento cesserà di produrre i propri effetti in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme nazionali eventualmente emanate successivamente alla sua approvazione, qualora non compatibili con quanto dallo stesso disciplinato.